



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,26 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	CIRIGLIANO VINCENZO	SI	
2	BERARDONE LEONARDO	SI	
3	CONTINANZA ANTONIO	SI	
4	ALOISIO VALERIA	SI	
5	PALADINO SAMUELE	SI	
6	COSENTINO ANTONIO	SI	
7	ALOISIO ANGELA		SI
8	BORNEO CLAUDIO	SI	
9	CIMINELLI GIUSEPPE	SI	
10	MASTROLORENZO ERICA	SI	

Assegnati n.10 – In carica n. 10 – Presenti n. 9 – Assenti n. 1

Presiede il Dott. CIRIGLIANO VINCENZO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Noto.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

MODALITA' TELEMATICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito le componenti TASI ed IMU, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione*

nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che decorrono dal 01/01/2023 e determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, in aumento e in diminuzione, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF);
- rateizzazione dei versamenti ordinari per particolari casistiche (art. 27 del TQRIF);

- rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 del TQRIF);

Dato atto che nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti il Comune di San Chirico Raparo svolge le funzioni legate alla elaborazione delle tariffe e alla riscossione e il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

Atteso che al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni TARI, a seguito delle modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo ente;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, Allegato A;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023/2025 è stato differito;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli e n. 1 allegati, che unito alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023/2025;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio
f.to Dott. Cirigliano Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Silvana Noto

Il Presidente
f.to Dott. Cirigliano Vincenzo

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Silvana Noto

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Silvana Noto)

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/06/2023 ai 15/06/2023, ai sensi dell'art. 124, comma I, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- è divenuta esecutiva il giorno 26/5/2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to (Dott. ssa Silvana Noto)